STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AGENZIA 15

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata "AGENZIA 15", in forma abbreviata "Ag.15", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione opera in due fasi successive, disciplinate dall'articolo 25: la fase di avvio e la fase conseguente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari, in via del Platano 19. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione opera sul territorio nazionale e può operare in ambito internazionale. Può istituire sedi secondarie, sezioni territoriali e sezioni specialistiche con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Assenza di scopo di lucro e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la cultura della legalità, della trasparenza, dell'etica pubblica e privata, della buona amministrazione, della prevenzione della corruzione, della sicurezza informatica e dell'innovazione organizzativa.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - Attività

1. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività, corrispondenti alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d);

b) formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g);

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h);

d) organizzazione e gestione di attività culturali e di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura, di cui alla lettera i);

e) promozione della cultura della legalità, della trasparenza e dell'integrità istituzionale, di cui alla lettera w).

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, con riferimento ai settori della legalità, dell'anticorruzione, della sicurezza informatica, della digital forensics e della protezione dei dati personali, l'Associazione può in particolare:

a) promuovere e diffondere studi, ricerche e analisi sui temi indicati al comma 1, nonché sulla cybersicurezza, il contrasto alla criminalità informatica, la digital forensics, la protezione dei dati personali e l'intelligenza artificiale applicata ai processi di prevenzione e controllo;

b) pubblicare riviste, periodici, collane editoriali, libri, rapporti, contenuti digitali e podcast, anche mediante piattaforme telematiche;

c) organizzare corsi di alta formazione e di perfezionamento, seminari, convegni, workshop e scuole estive, in presenza o a distanza, nonché concorrere all'organizzazione di master universitari in convenzione con Università, alle quali resta riservata la titolarità dei percorsi;

d) svolgere attività di studio, supporto metodologico e accompagnamento a pubbliche amministrazioni, enti pubblici e soggetti privati per l'adozione di modelli organizzativi, sistemi di prevenzione della corruzione, programmi di trasparenza, strategie di sicurezza informatica e procedure di digital forensics e di gestione degli incidenti;

e) realizzare osservatori, centri studi, banche dati e attività di monitoraggio sui fenomeni della corruzione, della criminalità economica e informatica;

f) instaurare rapporti di collaborazione con università, fondazioni, enti pubblici, istituzioni nazionali e internazionali, ordini professionali e altri enti del Terzo settore, e partecipare, anche come capofila, a progetti finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da enti locali;

g) stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati, organizzare premi, concorsi e campagne di sensibilizzazione, e svolgere attività di raccolta fondi.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui al comma 1. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale.

TITOLO II
ASSOCIATI

Art. 4 - Categorie di associati

1. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti degli associati. Tutte le cariche associative sono elettive.

2. Possono essere associati le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, che condividano le finalità dell'Associazione. Gli enti associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da suo delegato scritto e dispongono di un solo voto.

3. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a) fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. La qualifica ha carattere onorifico e non attribuisce diritti ulteriori rispetto agli ordinari;

b) ordinari: coloro che sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 5;

c) sostenitori: coloro che contribuiscono con quota superiore a quella ordinaria, senza partecipare alla vita deliberativa dell'ente;

d) onorari: persone o enti particolarmente distinti nei settori di interesse dell'Associazione, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed esonerati dalla quota.

4. Gli associati fondatori e ordinari hanno diritto di voto e godono dell'elettorato attivo e passivo secondo l'articolo 6. Gli associati sostenitori e onorari non hanno diritto di voto né elettorato attivo o passivo; hanno diritto di essere informati, di partecipare alle attività e di intervenire in Assemblea senza diritto di voto.

5. L'associato sostenitore può chiedere in ogni momento il passaggio alla categoria ordinaria, mediante richiesta scritta e versamento della quota ordinaria; il Consiglio Direttivo non può negarlo se non per le cause che legittimerebbero il diniego di ammissione.

6. L'adesione è a tempo indeterminato. La quota associativa è intrasmissibile, salvo i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 5 - Ammissione

1. Chi intende aderire come associato ordinario presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e impegnandosi ad osservare Statuto,

Regolamento interno, Codice etico e deliberazioni degli organi sociali. La domanda è corredata dalla sottoscrizione del Codice etico e dalla presentazione di due associati aventi diritto di voto.

2. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo, integrato dagli associati fondatori non facenti già parte del medesimo, entro sessanta giorni dal ricevimento, sulla base dei criteri predeterminati dal Regolamento interno. La deliberazione è assunta:

a) nella fase di avvio, con il voto favorevole di tutti i componenti in carica dell'organo così integrato;

b) dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, arrotondato all'unità superiore.

3. Il voto contrario è motivato con riferimento ai criteri regolamentari ed è annotato a verbale. Non sono ammesse limitazioni riferite alle condizioni economiche né discriminazioni fondate su convinzioni personali, politiche o religiose.

4. Il provvedimento di rigetto è motivato e comunicato per iscritto entro quindici giorni. L'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni; decorsi inutilmente i sessanta giorni di cui al comma 2 senza deliberazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Collegio. La deliberazione favorevole del Collegio tiene luogo della delibera di ammissione.

5. La qualifica di associato si acquisisce con l'accoglimento della domanda ed è subordinata al versamento della quota. L'ammissione degli associati sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, previa sottoscrizione del Codice etico.

Art. 6 - Diritti, doveri ed elettorato

1. Tutti gli associati hanno diritto di essere informati delle attività e parteciparvi, di prendere parte alla discussione assembleare, di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta evasa entro quindici giorni, e di essere rimborsati delle spese documentate nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

2. L'elettorato attivo spetta agli associati fondatori e ordinari iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota.

3. L'elettorato passivo spetta agli associati fondatori e ordinari iscritti da almeno dodici mesi e in regola con la quota. Nella fase di avvio l'elettorato passivo spetta a tutti gli associati fondatori e ordinari in regola con la quota, indipendentemente dall'anzianità.

4. La perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 in costanza di mandato comporta la decadenza dalla carica.

5. Gli associati hanno il dovere di osservare Statuto, Regolamento e Codice etico, di versare la quota nei termini stabiliti, di tutelare il nome dell'Associazione e di non arrecarle danno.

Art. 7 - Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per recesso, comunicato per iscritto con effetto immediato; per decadenza, in caso di mancato versamento della quota entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito con termine congruo; per esclusione; per morte o estinzione dell'ente associato.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni statutarie o regolamentari, violazione grave o reiterata del Codice etico, ovvero danni di una certa gravità arrecati all'Associazione.

3. Il provvedimento è motivato e comunicato entro trenta giorni. L'associato può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento; fino alla decisione è sospeso e gli è garantito il contraddittorio.

4. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote né alcun diritto sul patrimonio.

TITOLO III
VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 8 - Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti.

2. L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari non occasionali e li assicura contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario. Sono ammessi soltanto i rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione. Sono vietati i rimborsi forfetari.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9 - Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche di propri associati, quando necessario allo svolgimento delle attività.

2. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può superare il rapporto di uno a otto, calcolato sulla retribuzione annua lorda.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo ove nominato, il Collegio dei Probiviri, il Comitato scientifico ove istituito.

2. L'elezione degli organi non può essere vincolata o limitata. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate; l'Assemblea può deliberare un compenso per l'Organo di controllo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con la quota. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; è ammessa una sola delega per associato.

2. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio, e inoltre su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati, entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. La convocazione, con avviso scritto contenente luogo, data, ora di prima e seconda convocazione e ordine del giorno, perviene almeno quindici giorni prima; la seconda convocazione è fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con identificazione dei partecipanti.

4. È competenza dell'Assemblea ordinaria: approvare il rendiconto o bilancio e l'eventuale programma di attività; determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente; nominare e revocare l'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri; nominare gli associati onorari; decidere sui ricorsi in appello ad essa devoluti; approvare Regolamento e Codice etico; deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e su ogni altro argomento all'ordine del giorno. È validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli associati aventi elettorato attivo, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei presenti.

5. È competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche statutarie e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione. Per le modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi elettorato attivo, in seconda convocazione di almeno un terzo; delibera a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in prima e in seconda convocazione. La deliberazione di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e le connesse modifiche di adeguamento sono assunte con i quorum dell'Assemblea ordinaria.

6. Le deliberazioni sono riassunte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, trascritto nell'apposito libro e consultabile dagli associati.

Art. 12 - Regole di voto

1. Ciascun associato titolare dell'elettorato attivo ha diritto ad un solo voto. Ai fini dei quorum si tiene conto dei soli titolari dell'elettorato attivo.

2. Le votazioni avvengono con voto palese; si procede a scrutinio segreto su richiesta di almeno un decimo dei presenti e sempre per le votazioni riguardanti le persone.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione e competenze

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione. Nella fase di avvio è composto da cinque membri; dopo l'iscrizione nel Registro può essere composto da cinque a nove membri, compreso il Presidente, secondo determinazione dell'Assemblea. I primi membri sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati.

2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina al proprio interno Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

4. È convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso scritto pervenuto almeno otto giorni prima, ridotti a tre in caso di urgenza. È validamente costituito con la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione.

5. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare: redige rendiconto o bilancio e programma di attività; decide su ammissione ed esclusione degli associati; determina la quota associativa; predispone Regolamento e Codice etico da sottoporre all'Assemblea; delibera la convocazione dell'Assemblea; decide sui rapporti di lavoro; delibera lo svolgimento di attività diverse; istituisce comitati, gruppi di lavoro e sezioni specialistiche; delibera la partecipazione a bandi e progetti e la stipula di convenzioni; approva l'elenco dei progetti e delle aree tematiche cui destinare le erogazioni liberali e delibera sulla loro accettazione, ai sensi dell'articolo 21; cura la tenuta dei libri sociali; ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente; delibera la richiesta di iscrizione nel Registro; adotta ogni altro provvedimento necessario.

6. La carica di Consigliere si perde per dimissioni, revoca dell'Assemblea, incompatibilità sopravvenuta o perdita della qualità di associato. Il Consiglio provvede alla sostituzione attingendo ai non eletti; in caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade e il Presidente, o il Consigliere più anziano, convoca l'Assemblea entro trenta giorni.

Art. 14 - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Firma gli atti che impegnano l'Associazione, cura l'attuazione delle deliberazioni, adotta provvedimenti d'urgenza da ratificare entro quindici giorni, convoca e presiede Assemblea e Consiglio Direttivo.

2. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio al proprio interno, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di cessazione del Presidente, convoca l'Assemblea entro trenta giorni per la nuova elezione.

3. Il Segretario assiste Assemblea e Consiglio, redige i verbali e cura la conservazione della documentazione sociale.

4. Il Tesoriere, insieme al Presidente, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, della tenuta dei libri contabili, del rendiconto o bilancio, del registro delle erogazioni liberali e della relazione annuale di cui all'articolo 21. Può operare con banche e uffici postali nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare un Organo di controllo di tre membri, anche non associati, di cui almeno uno tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Dopo l'iscrizione nel Registro la nomina è obbligatoria al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117 del 2017.

2. Dura in carica tre anni. I membri sono indipendenti e non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo, sull'osservanza delle finalità civiche e sociali, ha diritto di accesso alla documentazione e di ispezione, esprime il parere sulle erogazioni rilevanti di cui all'articolo 21 e partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da membri effettivi e un supplente, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella fase di avvio è composto da due effettivi e un supplente; dopo l'iscrizione nel Registro da tre effettivi e un supplente.

2. I componenti possono essere scelti anche tra non associati. Non possono farne parte i componenti del dell'Organo di controllo. Il componente in conflitto di interessi si astiene ed è sostituito dal supplente.

3. Il Collegio decide, senza formalità di procedura e secondo equità, garantendo il contraddittorio, sugli appelli in materia di ammissione ed esclusione, sulle controversie tra associati e tra questi e l'Associazione, e sulle segnalazioni di violazione del Codice etico riguardanti componenti degli organi sociali. Le decisioni sono motivate, comunicate per iscritto e trascritte in apposito libro.

Art. 17 - Comitato scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato scientifico composto da esperti, docenti, magistrati e professionisti, anche non associati, con funzioni consultive e propositive su ricerca, formazione ed editoria. Non ha poteri gestionali né deliberativi. Composizione, durata e funzionamento sono definiti dal Regolamento interno.

Art. 18 - Responsabilità

1. Fino all'acquisto della personalità giuridica, delle obbligazioni dell'Associazione rispondono, oltre al fondo comune, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 38 del Codice civile.

2. Dall'acquisto della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 117 del 2017, delle obbligazioni risponde soltanto l'Associazione con il proprio patrimonio.

3. Il Consiglio Direttivo adotta ogni misura idonea a contenere l'esposizione personale di cui al comma 1, ivi compresa la stipula di coperture assicurative e la formalizzazione dei limiti ai poteri di firma.

TITOLO V
LIBRI SOCIALI

Art. 19 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione tiene: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze dell'Organo di controllo, ove nominato; il libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri; il registro dei volontari non occasionali; il registro delle erogazioni liberali di cui all'articolo 21; il registro delle dichiarazioni di conflitto di interessi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminarli secondo l'articolo 6, comma 1.

TITOLO VI
PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20 - Fondo comune e risorse economiche

1. Il fondo comune è costituito da quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi, corrispettivi da convenzioni con pubbliche amministrazioni, proventi da attività istituzionali e diverse, finanziamenti da progetti nazionali ed europei, e ogni altra entrata ammessa dalla legge.

2. Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 - Erogazioni liberali e donazioni

1. La gestione delle risorse è improntata a tracciabilità integrale, verificabilità e pubblicità. Ogni entrata è ricevuta con strumenti di pagamento tracciabili su conto intestato all'Associazione; è vietato il contante, salvo le raccolte fondi pubbliche occasionali. Sono vietate le erogazioni anonime.

2. L'Associazione non accetta erogazioni che provengano da soggetti nei cui confronti essa, o un suo associato in ragione del proprio ufficio, eserciti funzioni di controllo o vigilanza; che siano condizionate ai contenuti delle attività o ai destinatari delle stesse; che provengano da soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, di criminalità organizzata o di riciclaggio; o che possano comunque comprometterne l'indipendenza o la reputazione.

3. Ogni erogazione reca in causale l'indicazione del progetto, dell'area tematica cui è destinata, ovvero la destinazione libera; in assenza di indicazione si intende a destinazione libera. Le destinazioni indicabili sono solo quelle ricomprese nell'elenco approvato e pubblicato dal Consiglio Direttivo; il soggetto erogante non può definire autonomamente l'oggetto della destinazione né incidere su contenuti, metodologie o esiti delle attività finanziate.

4. Le erogazioni di importo rilevante, secondo la soglia stabilita dal Regolamento interno, sono accettate con delibera motivata del Consiglio Direttivo, previa verifica dei presupposti di cui al comma 2. L'Associazione tiene un registro delle erogazioni e ne pubblica annualmente gli importi secondo le soglie e le modalità stabilite dal Regolamento interno, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Nessun associato, amministratore, volontario o collaboratore può ricevere direttamente erogazioni destinate all'Associazione.

Art. 22 - Associati pubblici dipendenti e appartenenti alle Forze armate e di polizia

1. Gli associati che rivestano la qualità di pubblici dipendenti o di appartenenti alle Forze armate o di polizia osservano, oltre al presente Statuto, gli obblighi del proprio ordinamento di appartenenza, e acquisiscono le autorizzazioni eventualmente prescritte per l'adesione e per l'assunzione di cariche.

2. Tali associati si astengono dal partecipare a deliberazioni relative ad attività che coinvolgano soggetti nei cui confronti esercitino, in ragione del proprio ufficio, funzioni di controllo o vigilanza, ovvero rispetto ai quali si trovino in conflitto di interessi anche potenziale. L'astensione è annotata a verbale. Gli incarichi retribuiti eventualmente conferiti a tali associati sono subordinati all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ove prescritta.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario, approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Dopo l'iscrizione nel Registro, il rendiconto è sostituito dal bilancio di esercizio, redatto secondo la modulistica di legge e depositato entro il 30 giugno; l'Associazione redige inoltre il bilancio sociale al ricorrere delle condizioni di legge.

3. Il rendiconto è depositato presso la sede negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione; ogni associato può prenderne visione.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Dopo l'iscrizione nel Registro, la devoluzione avviene, previo parere positivo dell'ufficio competente, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo l'articolo 9 del decreto legislativo 117 del 2017.

TITOLO VIII
FASI DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Fase di avvio e iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore

1. L'Associazione opera in una fase di avvio, che decorre dalla costituzione, alla quale si applicano le disposizioni del presente Statuto che vi fanno riferimento, tra cui: l'unanimità per l'ammissione degli associati ordinari; l'assenza di anzianità minima per l'elettorato passivo; la composizione a cinque membri del Consiglio Direttivo; la composizione a due effettivi e un supplente del Collegio dei Probiviri; l'assenza dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione.

2. Il Consiglio Direttivo promuove, quando l'Associazione abbia raggiunto un adeguato consolidamento della base sociale e delle attività, la richiesta di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore presso il competente ufficio regionale.

3. L'Assemblea straordinaria delibera la richiesta di iscrizione e le connesse modifiche statutarie di adeguamento, con i quorum dell'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 11, comma 5. Il Consiglio Direttivo è delegato ad apportare le modifiche di mero adeguamento ulteriormente richieste dall'ufficio competente, dandone comunicazione alla prima Assemblea utile.

4. Dalla data di iscrizione nel Registro, la fase di avvio cessa e trovano applicazione le corrispondenti disposizioni ordinarie del presente Statuto, tra cui: la maggioranza dei due terzi per l'ammissione degli associati ordinari; l'anzianità minima di dodici mesi per l'elettorato passivo; la componibilità del Consiglio Direttivo da cinque a nove membri; la composizione a tre effettivi e un supplente del Collegio dei Probiviri; l'integrazione della denominazione con l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"; l'obbligatorietà dell'Organo di controllo al ricorrere delle condizioni di legge; la sostituzione del rendiconto con il bilancio di esercizio.

5. Le deliberazioni assunte nella fase di avvio conservano validità dopo la sua cessazione.

6. L'acquisto della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 117 del 2017, costituisce fase ulteriore ed eventuale, non necessariamente coincidente con l'iscrizione nel Registro, ed è deliberato dall'Assemblea straordinaria al raggiungimento del patrimonio minimo di legge, pari a quindicimila euro, costituibile anche mediante conferimento di beni diversi dal denaro accompagnato da relazione giurata di un revisore legale.

Art. 26 - Regolamento interno e Codice etico

1. Il funzionamento operativo dell'Associazione è disciplinato da un Regolamento interno e da un Codice etico, predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, che non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente Statuto.

2. Il Codice etico definisce i principi di condotta cui sono tenuti associati, volontari, amministratori, lavoratori e collaboratori. La sua sottoscrizione è condizione di ammissione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 27 - Clausola di conciliazione

1. Le controversie relative al rapporto associativo aventi ad oggetto diritti disponibili sono devolute al Collegio dei Probiviri ovvero, ove questi declini la competenza, a un tentativo di mediazione ai sensi della normativa vigente, prima di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile in materia di associazioni e, dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le relative disposizioni attuative.